



Allegato A

LEGGE 19 LUGLIO 1993 n. 236, art. 9

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI

INDIVIDUALI

(Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro 28/10/2003 n. 296/V/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 08/11/2003)

ART. 1 FINALITA' GENERALI E DEFINIZIONE DI PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALE

Finalità: con il Decreto Direttoriale n. 296/V/2003 del 28/10/2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome, sentite le Parti sociali, intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per svilupparne la competitività. Con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 2 agosto 2004 n. 751 sono stati individuati gli indirizzi regionali per l'attuazione del Decreto direttoriale n. 296/V/2003 e ripartiti i finanziamenti fra le Amministrazioni provinciali. La Regione Toscana prevede in particolare l'adozione di due tipologie di bando regionale:

A) un bando per il finanziamento di piani formativi settoriali

B) un bando per il finanziamento di percorsi formativi individuali

Definizione di percorso formativo individuale: il presente bando attua la previsione di cui alla lettera B) sopra riportata, finanziando percorsi formativi a domanda individuale attraverso l'emissione di buoni formativi. La presente azione consiste in particolare nell'offrire, a singoli soggetti richiedenti, la possibilità di usufruire di un finanziamento pubblico per accedere ad interventi formativi rispondenti alle proprie esigenze e prospettive professionali. Questo avviso si configura come strumento da mettere in campo per rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore di sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l'arco della vita, armonizzando tempi di vita, di lavoro e formazione. Le finalità principali sono quelle di promuovere l'integrazione tra progetti di sviluppo professionale e rafforzamento dell'impresa di appartenenza, ma soprattutto, quella di ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale e lavorativa del lavoratore, correlata all'accelerazione dei processi di cambiamento tecnologico ed organizzativo del mondo produttivo, nonché quella di sviluppare un proprio percorso di carriera.

ART. 2 RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al finanziamento del presente bando ammontano complessivamente a **euro 1.126.500,00** e sono ripartite tra le Province ed il Circondario Empolese-Valdelsa come di seguito indicato.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE/ CIRCONDARIO	RISORSE DISPONIBILI
AREZZO	104.989,80
FIRENZE	251.069,81
CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA	55.112,89
LUCCA	114.903,00
PISA	118.057,20
PRATO	112.537,35
LIVORNO	85.276,05
MASSA CARRARA	55.536,45
GROSSETO	58.014,75
SIENA	73.898,40



PISTOIA	97.104,30
TOTALE	1.126.500,00

ART. 3 DESTINATARI

Possono avanzare domanda di finanziamento tutti i soggetti occupati, dipendenti di imprese assoggettate al versamento dello 0,30% del monte salari all'Inps, quale contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 12, legge 03/06/1975 n. 160).

In particolare possono avanzare domanda di finanziamento i suddetti lavoratori in possesso di uno dei seguenti contratti:

- a. **a tempo indeterminato o determinato (pieno o parziale);**
- b. **stagionali;**
- c. **soci di cooperative iscritti a libro paga;**
- d. **apprendisti e soggetti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, purché la formazione da erogare risulti aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge;**
- e. **soggetti in CIG ordinaria o straordinaria/mobilità (dipendenti/in uscita da impresa assoggettata al versamento dello 0,30% sopra richiamato);**
- f. **soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal D.Lgs. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30);**

I soggetti richiedenti **devono trovarsi in una delle situazioni indicate sopra al momento di presentazione della domanda**. Devono, altresì, essere **residenti in Toscana o comunque essere domiciliati in Toscana e prestare la propria attività lavorativa presso una unità produttiva collocata all'interno della regione**. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo saranno considerate inammissibili.

ART. 4 SOGGETTI EROGATORI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

A - I buoni formativi devono essere spesi presso sedi formative localizzate in Toscana, e più precisamente presso:

1 - sedi formative accreditate dalla Regione Toscana nella macrotipologia C - Formazione continua;

B - Eccezionalmente, ed in casi motivati, i buoni possono essere spesi presso sedi formative localizzate fuori regione, e più precisamente presso:

1 - agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (ISO, EFQM, ASFOR);

2 - agenzie formative accreditate per le attività di formazione continua dalla Regione di appartenenza.

C - I buoni possono anche essere utilizzati per:

1 - master universitari (in Toscana e fuori regione), purché tali attività formative siano coerenti con quanto indicato nel successivo articolo 5, anche relativamente a durata e finalizzazione.

ART. 5 TIPOLOGIA, DURATA E FINANZIAMENTO DEI CORSI

Tipologie sono ammissibili a finanziamento due tipologie di percorso formativo:

- a) percorso a domanda individuale in accordo con l'impresa di appartenenza;
- b) percorso a domanda individuale non concordato con l'impresa, rispondente alle esigenze di sviluppo professionale del lavoratore.

Durata: in entrambi i casi, l'intervento formativo deve svolgersi e concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione di finanziamento ed è finanziabile per un importo massimo di 1.292 euro (Iva inclusa). **Costi riconosciuti:** vengono riconosciuti solo i costi di frequenza alle attività formative (quote di iscrizione al corso) e gli eventuali costi di fidejussione per l'ottenimento dell'anticipo; sono esclusi rimborsi viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Non è richiesto il cofinanziamento privato.

Caratteristiche dei percorsi: i percorsi formativi, anche se concordati con l'impresa, non possono svolgersi all'interno della stessa. Le attività di formazione continua per la cui frequenza si richiede il buono non devono superare le 150 ore, salvo casi supportati da adeguata motivazione, ritenuta tale ad insindacabile giudizio dell'amministrazione erogatrice del finanziamento; devono inoltre essere:

- a) **connessi all'occupazione del richiedente;**



- b) e/o direttamente finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta;
- c) e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali del richiedente.

ART. 6 PRIORITÀ

Saranno considerate come prioritarie le domande:

- presentate da parte di lavoratori appartenenti alle categorie per le quali il decreto direttoriale 296/V/2003 prevede una specifica riserva. Le modalità di valutazione delle priorità ed i punteggi applicabili sono indicati nell'allegato B.
- presentate in accordo con l'impresa di appartenenza: in tal caso deve esistere ed essere evidenziato il raccordo e l'integrazione fra il progetto formativo del singolo lavoratore e gli obiettivi di sviluppo/rafforzamento dell'impresa di appartenenza. Il richiedente dovrà fruire del corso in orario di lavoro o mediante congedo per formazione continua o permesso in forma retribuita.

ART. 7 CERTIFICAZIONI

Le iniziative formative frequentate dal soggetto richiedente devono concludersi almeno con un certificato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore dell'attività formativa. I percorsi formativi individuali si collocano in un'ottica di integrazione con le diverse articolazioni del sistema formativo e possono essere valutati al fine del riconoscimento di crediti.

ART. 8 INFORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, COLLOQUIO DI COERENZA E BILANCIO COMPETENZE

I soggetti interessati possono usufruire, presso i centri dell'impiego/sportelli provinciali di orientamento, di servizi informativi e di supporto per la partecipazione al presente bando (allegato D).

I richiedenti possono rivolgersi agli uffici indicati dalle Amministrazioni provinciali/circondariali (i recapiti sono indicati nell'allegato D), compatibilmente con le modalità organizzative e con le risorse disponibili negli stessi, al fine di effettuare "colloqui di coerenza" o anche, se necessario, di fruire di altri servizi di orientamento (esempio: "bilanci di competenze"). In tali casi l'operatore del centro attesterà la pertinenza e coerenza del percorso formativo prescelto con le competenze dichiarate e le motivazioni/esigenze/prospettive professionali del richiedente. Al fine di rendere capillare l'informazione presso la potenziale utenza e di effettuare le attività di assistenza tecnica, ciascuna Provincia può procedere ad attivare collaborazioni con altri organismi idonei operanti sul proprio territorio. L'elenco di tali altri eventuali organismi disponibili potrà essere reperito presso i centri dell'impiego/sportelli provinciali di orientamento.

ART. 9 CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA

La domanda individuale deve essere completa dei seguenti elementi:

- a) richiesta buono formativo (vedi fac-simile allegato C) corredata di marca da bollo nella misura indicata dalla legge (11,00 euro);
- b) formulario denominato "domanda attribuzione buono formativo per azione formativa individuale", contenuto nell'allegato C;
il formulario deve contenere i seguenti dati:
 - i. dati identificativi del richiedente, compresa l'impresa di appartenenza e l'unità produttiva ove si presta servizio;
 - ii. indicazione dell'ente/i erogatore/i del corso;
 - iii. sede/i di svolgimento del corso;
 - iv. obiettivi ed articolazione dell'intervento;
 - v. modalità di fruizione del corso;
 - vi. costi;
 - vii. curriculum del soggetto richiedente e descrizione delle motivazioni professionali, al fine di verificare la pertinenza e coerenza dell'attività formativa prescelta rispetto ai requisiti dichiarati ed alle prospettive professionali ricercate dal soggetto richiedente (Sezione V del formulario allegato); tali dati non devono essere forniti in presenza della attestazione rilasciata dal centro impiego/sportello di orientamento di cui al precedente articolo 8 del bando.
- c) modulo denominato "sottoscrizione formulario e dichiarazione" sottoscritto dal richiedente, accompagnato da fotocopia chiara e leggibile, ai sensi del DPR 445/00, di un documento di identità;
- d) modulo denominato "dichiarazione soggetto erogatore del corso", attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando, sottoscritto dal legale rappresentante, accompagnato da fotocopia chiara e leggibile, ai sensi del DPR 445/00, di un documento di identità;
- e) *Qualora si tratti di progetto concordato ai sensi del precedente art. 5 lettera a) del bando*, modulo denominato "dichiarazione impresa di appartenenza del soggetto richiedente" in cui si attesti la condivisione del progetto del dipendente e si indichino le modalità di fruizione del corso, sottoscritto dal



legale rappresentante dell'impresa, accompagnato da fotocopia chiara e leggibile, ai sensi del DPR 445/00, di un documento di validità;

ART. 10 SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Scadenza principale: la domanda per il buono formativo può essere avanzata all'Amministrazione provinciale/Circondariale competente a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro e non oltre le ore 13,00 del 90° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando.

Scadenza di riserva: qualora i finanziamenti disponibili non vengano esauriti alla suddetta scadenza, è prevista l'attivazione di una scadenza di riserva. A valere su tale scadenza le domande potranno essere presentate a partire dal 4 luglio 2005 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 16 settembre 2005. L'attivazione della scadenza di riserva dovrà essere resa nota dalla Amministrazione provinciale/Circondariale competente, contestualmente all'approvazione della graduatoria dei buoni formativi individuali pervenuti alla prima scadenza e opportunamente pubblicizzata. La Regione Toscana pubblicizza l'attivazione della scadenza tramite il proprio sito internet indicando le Amministrazioni interessate e le risorse da assegnare.

Se i giorni di scadenza cadono di sabato o in giorno festivo, la scadenza viene automaticamente fissata al primo giorno feriale (sabato escluso) immediatamente successivo.

Dopo le due scadenze: trascorsa anche la scadenza di riserva, al fine di destinare gli eventuali fondi residui, le Amministrazioni provinciali/Circondariale competenti dovranno richiedere alla Regione Toscana, Settore Formazione Continua e Obbligo Formativo, o l'individuazione di nuove scadenze del presente bando o in alternativa la destinazione dei fondi alla tipologia di intervento costituita dai piani formativi settoriali. Resta fermo l'obbligo di destinazione del 70% delle risorse stanziare con il DD 296/V/2003 a specifiche categorie di lavoratori indicate dallo stesso decreto. L'eventuale nuova scadenza deve essere pubblicizzata opportunamente.

A chi presentare la domanda: la domanda deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale/Circondariale nel cui territorio il soggetto richiedente è residente oppure, solo se non residente in Toscana, alla Amministrazione provinciale/Circondariale ove è localizzata l'unità produttiva presso la quale il richiedente (comunque domiciliato in Toscana) presta la propria attività lavorativa. Domande presentate presso Province diverse non saranno ritenute ammissibili.

ART. 11 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PRESENTATE

Le domande vengono esaminate e finanziate a cura dell'Amministrazione competente.

Sono ammissibili le domande:

- presentate alla Provincia/Circondario di residenza o (se non residente in Toscana) a quella ove è localizzata l'unità produttiva dove il richiedente (*comunque domiciliato in Toscana*) presta la propria attività lavorativa;
- presentate da soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del presente bando;
- concernenti attività formative ammissibili ai sensi dell'articolo 5 del bando;
- concernenti attività formative erogate da soggetti ammissibili in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 4 del presente bando;
- compilate sul formulario allegato al presente bando, sottoscritto e complete delle domande e dichiarazioni indicate all'art. 9 del bando;
- corredate dell'attestazione del centro impiego/Sportello di Orientamento di cui all'articolo 8 del bando oppure, in assenza di tale attestazione, di curriculum del richiedente e descrizione delle motivazioni, al fine di riscontrare la coerenza e pertinenza fra requisiti, motivazioni e prospettive professionali del richiedente ed attività formativa prescelta (sez. V del formulario).



ART. 12 VERIFICA DI COERENZA

Le domande ammissibili ai sensi del precedente articolo 11 sono sottoposte a verifica di pertinenza e coerenza dell'attività formativa prescelta rispetto ai requisiti ed alle prospettive professionali dichiarati dal soggetto richiedente. Come previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 9 lett. b) punto vii, il richiedente può allegare alla domanda: 1 - l'attestazione di coerenza dell'operatore del centro di orientamento

oppure

2- l'apposita sezione del formulario che contenga curriculum e motivazioni (sezione V).

Nel primo caso la verifica di coerenza ha esito automaticamente positivo, nel secondo caso la sezione relativa del formulario dovrà essere verificata. La verifica positiva è condizione per poter sottoporre la domanda alla valutazione successiva. In caso contrario non è approvabile.

La motivazione da riportare nella sezione V del formulario dovrà essere esaustiva, personalizzata e strettamente riferita ai criteri indicati dall'art. 5, sezione "“Caratteristiche dei percorsi”", lettere a, b e c del bando. Ogni motivazione generica sarà considerata elemento di non approvabilità.

ART.13 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E APPROVABILI

Le domande ammissibili ed approvabili sono sottoposte a successiva valutazione tenendo conto dei seguenti criteri:

1 – qualità progettuale (max 40 punti)

2 - congruità economica (0/10 punti)

3- condizioni di priorità (max 20 punti)

Sono finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio di 10 sulla congruità economica e di almeno 26/40 sulla qualità progettuale. Vengono finanziate le domande che ottengano i punteggi più alti, sino ad esaurimento delle risorse disponibili nella singola area provinciale/circondariale. Ulteriori specifiche sul sistema di valutazione sono contenute nell'allegato B al presente bando.

ART. 14 APPROVAZIONE ED UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Le Amministrazioni Provinciali/Circondariali competenti provvedono ad approvare la graduatorie entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Provvedono alla pubblicazione della stesse al proprio Albo Pretorio ed alla notifica ai lavoratori richiedenti, mediante raccomandata AR, dell'approvazione del finanziamento. I percorsi formativi individuali vengono finanziati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria dei progetti approvati avrà valore fino ad esaurimento delle risorse.

Le Amministrazioni competenti informano i presentatori di domande non ammesse a finanziamento e coloro le cui domande siano dichiarate inammissibili (ai sensi art. 11) o non approvabili (ai sensi art. 12) circa l'esito dell'istruttoria condotta. Al termine dell'istruttoria si potranno pertanto avere le seguenti tipologie di richiedenti:

- Non ammissibili (per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 11);
- Non approvabili (per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 12);
- Inseriti in graduatoria ed ammessi a finanziamento;
- Inseriti in graduatoria e non ammessi a finanziamento.

ART. 15 ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Attribuzione del buono formativo: le Amministrazioni provinciali/circondariali competenti attribuiscono un "buono formativo" alla persona la cui domanda risulti finanziata. L'attribuzione del buono formativo al richiedente non implica per le Amministrazioni provinciali/circondariali l'assunzione di alcun obbligo nei confronti dei soggetti erogatori delle attività formative né dei datori di lavoro.

Documentazione: sarà richiesta al beneficiario la sottoscrizione di una lettera di impegno unilaterale, contenente condizioni e vincoli del finanziamento nonché la documentazione che il beneficiario stesso è tenuto a presentare all'avvio ed al termine delle attività. In tale lettera il soggetto titolare del buono formativo indicherà le modalità di erogazione del buono prescelte fra quelle previste. Saranno consegnate al lavoratore le schede di frequenza, vidimate dall'Amministrazione Provinciale/Circondariale competente, sulle quali lo stesso dovrà impegnarsi ad apporre la propria firma e a far apporre la firma del/i docente/i in concomitanza con ogni lezione frequentata.

Modalità di erogazione del buono formativo: il pagamento del buono potrà essere effettuato, su opzione del richiedente, secondo una delle modalità seguenti:



1. in unica soluzione, alla conclusione del corso, previa consegna e verifica di tutta la documentazione richiesta ai fini della determinazione della spesa e del finanziamento pubblico concesso, ivi compresa la fattura o altro documento contabile debitamente quietanzati;
2. con anticipazione dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso, previa presentazione di polizza fidejussoria¹ a garanzia dell'importo anticipato; in caso di anticipo di quota parte del finanziamento complessivo, il pagamento della residua parte del finanziamento avverrà previa consegna di tutta la documentazione richiesta ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del finanziamento pubblico concesso.
3. Su richiesta scritta del titolare del buono, qualora venga presentata tutta la documentazione prevista ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del finanziamento pubblico concesso e la fattura o altro documento contabile rilasciato dall'ente erogatore del corso non siano quietanzati, l'Amministrazione Provinciale/Circondariale competente può corrispondere l'importo dovuto direttamente all'ente erogatore del corso, nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta e conseguente determinazione del finanziamento pubblico concesso. Per l'attivazione di questa modalità di pagamento ciascuna Amministrazione Provinciale/Circondariale disciplina in dettaglio la procedura e predispone idonea modulistica.

Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa a finanziamento

In ogni caso l'erogazione del finanziamento presuppone che a conclusione dell'attività venga

- dichiarato, da parte del soggetto erogatore del corso, il regolare svolgimento;
- attestata l'effettiva frequenza del lavoratore per almeno l'80% delle ore previste, salvo casi di assenza superiori per ragioni oggettive e documentate, giudicate tali dall'Amministrazione competente a proprio insindacabile giudizio;
- consegnata la documentazione indicata da ciascuna Amministrazione competente nella lettera di impegno di cui sopra ivi compresa la fattura o altro documento contabile emessi dall'ente erogatore del corso, debitamente quietanzati.
- consegnata la documentazione relativa al pagamento della fideiussione (se risulta optata la relativa modalità di pagamento e venga richiesto il rimborso delle relative spese).

Può essere riconosciuta l'attività formativa iniziata prima della data di ricezione della lettera di concessione del buono formativo di cui all'art. 14, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che si tratti di attività formativa che ha inizio successivamente alla data di scadenza alla quale si presenta la domanda di concessione del buono;
- che la data prevista di inizio del corso sia indicata nel progetto;
- che prima dell'inizio del corso il titolare del buono comunichi la data di avvio ed il calendario delle lezioni, il relativo orario e la sede;
- che la frequenza nel periodo antecedente la concessione del buono sia attestata tramite firma congiunta dell'allievo e del docente, controfirmata dal legale rappresentante dell'ente erogatore del corso;
- che le ore frequentate nel periodo antecedente la data di ricezione della lettera di concessione del buono di cui all'art. 14 non superino il 50% del totale delle ore previste dal percorso formativo;
- che la restante parte delle attività formative (successiva cioè alla ricezione della lettera di concessione del buono formativo) venga documentata alle condizioni previste dal bando e riassunte nella lettera di impegno.

Risulta evidente che nei confronti del richiedente che non risulti ammesso a finanziamento l'Amministrazione Provinciale/Circondariale competente non assume alcun obbligo.

¹ La garanzia fidejussoria può essere rilasciata:

- da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936 n.375, ossia da qualsiasi Azienda di credito ordinaria (Cassa di Risparmio, Casse Rurali e Artigiane, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale e Banche di credito ordinario);
- da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e successive modificazioni, e ricompresa nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello Stato e di altri Enti pubblici;
- da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero del Tesoro del 22/04/1997.

La garanzia fidejussoria dovrà avere efficacia fino a 4 mesi dalla conclusione prevista del corso e dovrà prevedere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all' art. 1944 del Codice Civile



Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute: se il corso non viene portato a termine (vale a dire la frequenza è inferiore all'80% minimo richiesto e non vi sono cause oggettive e documentate che giustifichino le assenze) o comunque non si verificano tutte le condizioni sopra previste e finalizzate alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento, **il costo non potrà essere rimborsato e rimarrà a carico del titolare del buono. Eventuali anticipi già erogati saranno recuperati.**

Ulteriori vincoli: il buono formativo di cui al presente bando non può essere cumulato con altri finanziamenti, pubblici o anche provenienti da enti privati, per la frequenza alle stesse attività. Lo stesso soggetto non può richiedere, a valere sul presente bando, finanziamenti superiori ad euro 1.292,00 anche in caso di richiesta di più buoni formativi nel tempo.

ART. 16 TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali le Amministrazioni entrano in possesso in ragione del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 17 PARI OPPORTUNITA'

Le Amministrazioni Provinciali/Circondariale competenti promuovono e garantiscono l'attuazione del principio delle pari opportunità.

ART. 18 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte delle Amministrazioni Provinciali/Circondariale competenti a ricevere le istanze.

ART. 19 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi della legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione Continua e Obbligo Formativo (Dirigente responsabile Marco Matteucci). Per i procedimenti di competenza delle Amministrazioni Provinciali e del Circondario Empolese-Valdelsa (istruttoria di ammissibilità, valutazione, approvazione delle graduatorie, gestione interventi, verifica della documentazione presentata e liquidazione finale), la responsabilità del procedimento fa capo al Dirigente Responsabile del servizio Formazione professionale di ciascuna Amministrazione.

ART. 20 INFORMAZIONI SUL BANDO

Per le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi agli Uffici provinciali/circondariale indicati nell'allegato D.

ART. 21 VALIDITÀ DEL BANDO

Il presente bando rimane valido sino ad esaurimento delle risorse, a valere sul decreto direttoriale 296/V/2003, disponibili presso le diverse Amministrazioni provinciali/circondariale.

Allegati:

- All. B specifiche del sistema di valutazione
 - All. C richiesta di buono formativo, formulario per la presentazione della domanda e dichiarazioni
 - All. D elenco servizi prov.li/circondariali presso cui ricevere informazioni e/o presentare la domanda
- Il presente bando, oltre che sul BURT, è pubblicato sul sito Internet della Regione Toscana:

<http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/faref.htm>